

## IVA

---

### ***Servizi fieristici e affini: Iva ed esterometro***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nell'ambito dello sviluppo dei mercati esteri capita di partecipare ad **eventi, fiere, manifestazioni organizzate fuori dai confini nazionali**.

Ai fini **Iva** è fondamentale distinguere la **tipologia di servizi** addebitati dalla società che organizza l'evento, in modo da non incorrere in errori.

In linea generale, i costi sostenuti da una società italiana per partecipare ad una **manifestazione fieristica** rientrano nel novero dei **servizi generici**, disciplinati dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#); trattiamo, per intenderci, del **costo sostenuto per l'affitto e l'allestimento dello stand fieristico**.

Pertanto, il committente nazionale che riceve una fattura per la partecipazione ad una **fiera in altro Stato comunitario**, fatturata da società Ue (ad esempio fiera in Germania, ente fiera DE), dovrà assolvere l'imposta in Italia **tramite applicazione del reverse charge**, a norma dell'**articolo 46 D.L. 331/1993** mentre, nel caso in cui lo stesso evento venga fatturato da un **prestatore extra-Ue** (ente fiera svizzero) l'imposta dovrà essere assolta **tramite autofatturazione**, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

**Ai fini dell'esterometro** il committente nazionale dovrà compilare, fra gli altri, i seguenti dati:

- **"Tipo Documento" TD11** in caso di prestatore Ue, **TD01** in caso di ente fiera extra-Ue,
- **"Natura operazione" N6** in entrambi i casi, trattando di integrazione (ipotesi Ue) o autofattura (ipotesi extra-Ue),
- **"Aliquota" e "Imposta"** esponendo l'**aliquota Iva** e l'**ammontare dell'imposta applicata**,
- **"Data Registrazione"**, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal cessionario/committente, vale a dire la data di integrazione (ipotesi Ue) o di registrazione dell'autofattura (ipotesi extra-Ue).

È appena il caso di precisare che, in entrambe le fattispecie, l'operazione andrà riepilogata **solo con riferimento al lato acquisti**, trasmettendo esclusivamente il blocco **DTR – Dati relativi alle fatture ricevute**.

Tutt'altra casistica è invece quella dei **biglietti per l'accesso all'evento fieristico**.

A norma dell'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#) *"le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese"*

*fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”.*

In altri termini, il soggetto passivo nazionale, che acquista un biglietto di ingresso ad una delle manifestazioni sopra elencate, deve scontare **l'imposta nello Stato in cui si svolge l'evento**, registrando la fattura di acquisto come **fuori campo Iva articolo 7-quinquies**.

L'[articolo 32 Regolamento UE 282/2011](#) comprende tra i servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'[articolo 53 Direttiva 2006/112/CE](#), le **prestazioni di servizi** le cui caratteristiche essenziali consistono nel **concedere un diritto d'accesso** ad una manifestazione **in cambio di un biglietto o di un corrispettivo**, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Inoltre, la disciplina si applica anche ai **servizi accessori all'accesso** individuati dall'[articolo 33 Regolamento UE 282/2011](#) ossia i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, **forniti separatamente alla persona** che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono, in particolare, l'**utilizzo di spogliatoi o impianti sanitari** ma **non comprendono** i semplici servizi degli **intermediari relativi alla vendita** di biglietti.

La disposizione è di ampia portata, ricomprendendo **anche la partecipazione a corsi di formazione**; una recente **sentenza della Corte di Giustizia Ue** ([C 647/17 del 13.03.2019](#)) ha infatti confermato, con riferimento ad un corso di contabilità e gestione aziendale svolto in altro Stato membro, che, in base all'**articolo 53 Direttiva Iva**, tali operazioni rientrano tra i **servizi relativi all'accesso a manifestazioni** e **scontano l'imposta nel luogo della prestazione**.

Le attività di formazione in questione ricadono nei servizi previsti all'**articolo 53 Direttiva Iva** e, dal combinato disposto con l'**articolo 32 del regolamento di esecuzione**, risulta che il **luogo di imposizione** delle prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni educative (come, ad esempio, i seminari) **è il luogo in cui esse vengono effettivamente svolte**.

Tornando agli **adempimenti Iva**, l'acquisto dei biglietti va registrato sul **registro Iva acquisti** come **fuori campo Iva** [articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#); in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo Iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto **solo in contabilità generale**.

La scelta operata dal contribuente determina la **conseguente compilazione dell'esterometro**: nel primo caso (**fattura registrata sul registro Iva acquisti**) l'**operazione deve essere riepilogata nell'esterometro** con natura operazione “N2” mentre, **nella seconda ipotesi**, l'operazione **non va inserita** nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Attenzione, infine, qualora la fattura sia stata **emessa da un soggetto comunitario**: il contribuente dovrà compilare l'esterometro con il tipo documento “TD11”.

Seminario di specializzazione

# LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)